

Il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2008 sono riuniti signori:

CALZAROTTO CLAUDIO nato il 10/08/1971 residente in San Giorgio Delle Pertiche, via Piovego n. 72, cod. fisc. CLZCLD71M10B563J identificato con documento di identità n. AJ7316274 rilasciato dal comune di San Giorgio Delle Pertiche;

FORMENTIN SERGIO nato il 18/02/1965, residente in Piombino Dese via Ronchi Destra n. 2/1, cod. fisc. FRMSRG65B18B563R identificato con documento di identità n. AJ7310501 rilasciato dal comune di Piombino Dese;

ORRICO ELENA nata il 02/06/1979 residente in Noale via F. Cilea n. 2/5 cod. fisc. RRCLNE79H42F904W identificato con documento di identità n. AJ7628918

i quali dichiarano di voler costituire, come in effetti costituiscono, un'Associazione denominata CLUB BALLILLARICORDI.

L'Associazione ha il seguente scopo:

Contribuzione alla conservazione del patrimonio storico motoristico italiano, valorizzandone l'importanza culturale, storica, sportiva e sociale e puntando a promuovere e tutelare gli interessi generali dell'automobilismo e motociclismo storico. Sede dell'Associazione è in San Giorgio Delle Pertiche, Padova, via Piovego n.75.

Per il primo triennio, l'Associazione è governata da un Consiglio Direttivo composto dal sig. CALZAROTTO CLAUDIO- presidente, sig. FORMENTIN SERGIO- vicepresidente, sig.ra ORRICO ELENA- tesoriere e segretario.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione ed è abilitato ad espletare tutte le pratiche necessarie per il regolare perfezionamento della costituzione dell'Associazione, e per l'adesione alle federazioni ed enti ritenuti idonei per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

La prima quota di iscrizione è di € 10,00.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «CLUB BALLILLARICORDI»

Denominazione, sede e scopo

Art. 1

È costituita l'Associazione denominata: «CLUB BALLILLARICORDI ».

Art. 2

L'Associazione ha sede in San Giorgio Delle Pertiche, Padova, via Piovego n.75, ed ha durata fino al 2058.

Art. 3

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e senza fine di lucro ed ha come scopo la conservazione del patrimonio storico motoristico italiano, valorizzandone l'importanza culturale, storica, sportiva e sociale e puntando a promuovere e tutelare gli interessi generali dell'automobilismo e motociclismo storico. L'Associazione, al fine di accomunare gli appassionati possessori di qualsiasi veicolo storico e d'epoca, a motore e non, ed in particolare di motocicli, autoveicoli, imbarcazioni, velivoli, macchine agricole, ciclomotori, camper e qualsiasi altro veicolo storico, potrà promuovere, organizzare e partecipare ad incontri, raduni, competizioni dilettantistiche, mostre, concorsi, dibattiti, conferenze, pubblicazioni e qualsiasi altra manifestazione direttamente o indirettamente collegata allo scopo sociale. Per il miglior raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione di impianti ed

attrezzature sportive ed ogni tipo di attività che, ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo, sia funzionale al raggiungimento degli scopi sociali.

Fondo comune ed esercizi sociali

Art. 4

Il fondo comune dell'Associazione utile al raggiungimento dello scopo sociale è costituito:

- dai versamenti delle quote di iscrizione e di quelle associative annuali;
- da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;
- da eventuali contributi di enti pubblici e privati;
- dai beni acquistati o ricevuti per il raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso i proventi, gli utili, eventuali avanzi di gestione delle attività o riserve accantonate, possono essere divisi fra gli associati, neanche in forma indiretta, neppure in sede di scioglimento.

Art. 5

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo verranno predisposti dal Consiglio Direttivo un rendiconto economico-finanziario, un bilancio consuntivo e uno preventivo del successivo esercizio, da sottoporsi all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

Associati

Art. 6

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati.

Sono ammessi come associati le persone la cui domanda, sarà accettata dal Consiglio Direttivo con delibera irrevocabile, e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione che verrà stabilita dal Consiglio.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ciascun anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e dovranno effettuare il versamento della quota annuale di Associazione.

Art. 7

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo stesso, alla esclusione del socio.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota annuale di Associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed

esclusione nei casi sopra indicati.

In ogni caso il socio uscente o gli eredi del socio defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Art. 9

La quota associativa si compone della quota di ammissione e delle quote annuali, nell'ammontare determinato dal Consiglio Direttivo. La quota annuale deve essere versata ogni anno entro il 31 gennaio.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile; è fatta salva la possibilità del suo trasferimento a causa di morte.

Amministrazione

Art. 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo devono essere Associati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni, potendo essere confermato senza limite.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea. Nel caso il numero dei consiglieri venga a trovarsi al di sotto di quello minimo determinato dall'Assemblea l'intero consiglio decade e i rimanenti

componenti convocano l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è Composto da un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario, oltre ai consiglieri utili alla composizione prevista dall'Assemblea.

Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dall'Assemblea, mentre il Tesoriere e il Segretario sono nominati dal Consiglio nel proprio seno.

Art. 12

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre li rendiconto economico-finanziario e i bilanci consuntivo ed il preventivo e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

Art. 13

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei associati dal presente Statuto, e a titolo esemplificativo e non esaustivo deve:

- Redigere il rendiconto economico-finaziario annuale, con i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;

- Fissare annualmente la quote sociale e la quota di ammissione;
- Provvedere all'ottenimento dei riconoscimenti e delle eventuali affiliazioni ad enti pubblici o privati utili al perseguimento dello scopo sociale;
- Stipulare contratti e atti di ogni genere attinenti all'attività dell'Associazione, anche riguardo alla nomina di collaboratori, rappresentanti, procuratori e consulenti determinandone o approvandone i compensi;
- Formulare le proposte di regolamento interno da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può, nel limite dei poteri di competenza, attribuire delega speciale ad uno o più componenti, per la gestione di operazioni particolari.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, verso i Consiglieri che accettano eventualmente questo canale di comunicazione, ai recapiti forniti dai consiglieri stessi, da spedirsi almeno 10 giorni lavorativi prima dell'adunanza, le comunicazioni devono indicare gli estremi dell'incontro e l'ordine del giorno proposto.

In mancanza di tali formalità, il Consiglio si ritiene validamente costituito con la presenza di tutti i consiglieri.

Il Consiglio delibera con voto favorevole della maggioranza

dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Di ogni riunione del Consiglio viene redatto verbale a cura del Segretario.

Art. 15

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, per tutti gli atti, compresi tutti i rapporti con le banche, con facoltà di gestire con firma libera l'apertura e la chiusura di conti correnti, nonché di procedere a depositi e a prelievi.

In caso di impossibilità temporanea del Presidente, la rappresentanza è affidata al Vicepresidente.

Assemblee

Art. 16

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta, in formato cartaceo o elettronico per gli associati che accettano tale forma di comunicazione, diretta a ciascun socio, contenente gli estremi della convocazione e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 17

L'Assemblea delibera sul rendiconto economico-finanziario e sui bilanci consuntivo e preventivo predisposto dal

Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente di questo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su quanto altro è ad essa demandato per Statuto.

Art. 18

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati maggiorenni in regola nel pagamento della quota annua di Associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può avere, comunque, diritto a più di tre voti.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ricorre il caso, due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art. 20

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Scioglimento

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di tre quarti degli associati presenti, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In ogni caso il patrimonio risultante dalle operazioni di liquidazioni dovrà essere devoluto ad Associazione od Ente, pubblico o privato, avente medesime finalità o affini.

I soci fondatori

CALZAROTTO CLAUDIO

FORMENTIN SERGIO

ORRICO ELENA